



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO l'art. 54 comma 2 della Costituzione, che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore;
- VISTO l'art. 98 della Costituzione, che stabilisce il principio di esclusività del servizio dei pubblici dipendenti;
- CONSIDERATO che l'art. 97 della Costituzione indica il buon andamento e l'imparzialità come principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 41, della predetta Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, rubricato "Conflitto di interessi", il quale stabilisce che : "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 7, il quale stabilisce che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";
- CONSIDERATO che al paragrafo B.6 dell'allegato 1 al PNA L'ANAC raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse, in quanto l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 da un lato stabilisce un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, dall'altro prevede un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti;
- VISTO il DM n. 525 del 30.06.2014, concernente il Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in particolare l'art. 7, comma 2, il quale precisa che: "Il dipendente che nel rispetto del comma 1 si astiene comunica tale condizione per iscritto al Responsabile dell'ufficio specificando la situazione di conflitto. Il responsabile dell'ufficio, verificando il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l'interessato";
- CONSIDERATO che il sopra citato art. 7 ha indicato anche le modalità di comunicazione delle richieste di astensioni, di acquisizione e di registrazione stesse e delle conseguenti decisioni all'interno di ciascuna struttura in cui è organizzato il MIUR;
- VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, così come modificato dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR;
- CONSIDERATA la necessità di istituire un "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" per il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso gli Uffici del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

DECRETA

Art.1 – Registro delle astensioni per conflitto di interessi

- 1.1 Ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento del MIUR, è istituito il "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" presso la Segreteria del Capo Dipartimento, dove vengono annotate le astensioni di tutto il personale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

Dirigente e non Dirigente in servizio presso il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- 1.2 È incaricato della gestione del "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" il Funzionario dott.ssa Elisabetta De Michele, area III, assegnato alla Segreteria del Capo Dipartimento già autorizzato al trattamento dei dati personali e sensibili di competenza.
- 1.3 Le astensioni saranno annotate nel "Registro delle astensioni per conflitto di interessi", secondo il modello allegato al presente decreto, al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso il Dipartimento.
- 1.4 Tutta la documentazione relativa alle singole astensioni per conflitto di interessi è raccolta in un unico raccoglitore e viene conservata per la durata di 5 anni.

**Art.2 - Obbligo di astensione**

- 2.1 Il personale Dirigente e non Dirigente che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri, ne dà immediata comunicazione al Capo Dipartimento che decide sull'astensione del Dirigente/Dipendente alla partecipazione al procedimento in argomento.
- 2.2 La comunicazione di astensione del Dipendente dovrà farsi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del codice di comportamento del MIUR, che si riporta testualmente: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".
- 2.3 Il dipendente che si astiene comunica tale condizione per iscritto al Capo Dipartimento specificando la situazione di conflitto. Il Capo Dipartimento, verificando il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l'interessato.

**Art.3 - Violazione delle norme sull'astensione**

- 3.1 Le conseguenze della violazione delle norme sull'astensione sono la nullità degli atti adottati e, in conseguenza di sentenze dichiarative della loro nullità, coloro che li hanno adottati ne rispondono sul piano della responsabilità amministrativa, salva l'eventuale responsabilità disciplinare di cui alla tabella allegata al DM n. 525 del 30.06.2014.
- 3.2 Per i soggetti privati che concludono contratti in violazione dell'obbligo di astensione sarà inviata comunicazione all'ANAC per le valutazioni relative al divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, fermo restando l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

**Art.4 - Pubblicità**

- 4.1 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Miur, sezione Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Atti Generali >Codice Disciplinare e di condotta.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
direttore Daniela Beltrame



Firmato digitalmente da  
BELTRAME DANIELA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA